

Valutazioni sulla
ripartizione delle
Categorie
nell'ambito dei
Raggruppamenti
RAEE

*Aggiornamento 2024 a cura del
Centro di Coordinamento RAEE*

PREMESSA

I Raggruppamenti RAEE sono definiti dal decreto n. 40 del 20 febbraio 2023 e della nota di chiarimento pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per favorire l'operatività del sistema, il CdC RAEE, a seguito di confronto con il MASE, ha fornito ulteriori indicazioni per una corretta suddivisione delle AEE giunte a fine vita nei diversi raggruppamenti¹.

Il presente documento contiene indicazioni volte agli operatori che necessitano di informazioni per desumere la quota di RAEE relativa alle singole Categorie di cui all'Allegato III del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 nell'ambito dei Raggruppamenti.

Le informazioni contenute hanno carattere puramente indicativo, e sono basate su stime effettuate su campionamenti e sui dati di sistema.

Al fine di creare le condizioni affinché gli operatori abbiano a disposizione strumenti a cui riferirsi per la dichiarazione ambientale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2024 il Centro di Coordinamento pubblica quindi le presenti valutazioni.

¹ Per i dettagli, si veda il documento "Indicazioni per la suddivisione dei RAEE nei raggruppamenti" pubblicato sul sito del CdC RAEE <https://www.cdcrree.it/normativa/>

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recepisce la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sostituisce e aggiorna le previsioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e disciplina la gestione dei RAEE sul territorio italiano a partire dal 12 aprile 2014.

Tale decreto stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

- prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei relativi rifiuti;
- riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in applicazione ai principi della responsabilità estesa del produttore, chi inquina paga, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo si applicano:

- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle Categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, sino al 14 agosto 2018;
- a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle Categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018

Le norme che riguardano la gestione dei RAEE comprendono inoltre altri importanti atti normativi, tra cui ricordiamo:

- DM 25 settembre 2007, n. 185: istituisce gli organi gestionali del sistema RAEE
- Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65: definisce le modalità semplificate per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione
- Decreto 31 maggio 2016, n. 121: definisce le modalità per la gestione dei piccolissimi RAEE raccolti dalla distribuzione
- Decreto 20 febbraio 2023, n. 40: aggiorna i raggruppamenti RAEE indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n.185.

DEFINIZIONI

Per un corretto inquadramento si riportano di seguito alcune definizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

- "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua
- "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene
- "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici
- "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici

CONSIDERAZIONI SULLE CATEGORIE DI AEE E SULLA SUDDIVISIONE NEI RAGGRUPPAMENTI RAEE

Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 definisce nell'Allegato IV l'elenco non esaustivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione della normativa RAEE. Tale elenco, come indicato nell'articolo 2, comma , lettera b) è valido a partire dal 15 agosto 2018.

Il Comitato di Vigilanza e Controllo, nella riunione del 19 luglio 2018, ha provveduto ad approvare la tabella di "transcodifica" per la corretta assegnazione delle AEE nelle nuove tipologie contenute nell'Allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. L'Allegato, opportunamente integrato dal Comitato al fine favorire la corretta classificazione delle AEE da parte dei produttori, è riportato di seguito:

CATEGORIA 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura

- 1.1 Frigoriferi
- 1.2 congelatori
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore
- 1.5 radiatori a olio
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua

CATEGORIA 2 - Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

- 2.1 Schermi
- 2.2 televisori
- 2.3 cornici digitali LCD
- 2.4 monitor
- 2.5 laptop, notebook

CATEGORIA 3 - Lampade

- 3.1 Tubi fluorescenti
- 3.2 lampade fluorescenti compatte
- 3.3 lampade fluorescenti
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
- 3.5 LED

CATEGORIA 4 - Apparecchiature di grandi dimensioni

- 4.1 Lavatrici
- 4.2 asciugatrici
- 4.3 lavastoviglie
- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
- 4.5 apparecchiature di illuminazione
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria
- 4.8 grandi stampanti
- 4.9 grandi copiatrici
- 4.10 grandi macchine a gettoni
- 4.11 grandi dispositivi medici
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro
- 4.14 pannelli fotovoltaici

4.15 mainframe

4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni

CATEGORIA 5. Apparecchiature di piccole dimensioni

5.1 Aspirapolvere

5.2 scope meccaniche

5.3 macchine per cucire

5.4 apparecchiature di illuminazione

5.5 forni a microonde

5.6 ventilatori elettrici

5.7 ferri da stiro

5.8 tostapane

5.9 coltelli elettrici

5.10 bollitori elettrici

5.11 sveglie e orologi

5.12 rasoi elettrici

5.13 bilance

5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo

5.15 calcolatrici

5.16 apparecchi radio

5.17 videocamere, videoregistratori

5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici

5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati

5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitori, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni

CATEGORIA 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

6.1 Telefoni cellulari

6.2 navigatori satellitari (GPS)

6.3 calcolatrici tascabili

6.4 router

6.5 PC

6.6 stampanti

6.7 telefoni

6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

L'entrata in vigore dell'ambito di applicazione aperto, dal 15 agosto 2018, ha comportato alcune modifiche nella gestione dei RAEE. Il Ministero è intervenuto con uno specifico documento di Indicazioni Operative con lo scopo di fornire agli operatori del settore uno strumento utile a verificare se un prodotto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE.

Tale documento non contiene però alcuna indicazione sulla suddivisione delle Categorie di RAEE nei Raggruppamenti e non sono ancora intervenuti atti normativi volti a determinare tale aspetto, che risulta pertanto, allo stato attuale, senza alcun riferimento.

Il Centro di Coordinamento RAEE, consapevole di tale grave lacuna, nell'ambito delle proprie attività, ha quindi effettuato alcune valutazioni in merito, sulla base di campionamenti e stime sui dati del sistema, che riportiamo di seguito a solo scopo informativo, per offrire una indicazione agli operatori che non abbiano strumenti per desumere la quota di RAEE nell'ambito dei Raggruppamenti.

Raggruppamento	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Categoria 6
R1	99%			1%		
R2				100%		
R3		100%				
R4		5%		20%	60%	15%
R5			100%			

I valori riportati rivestono carattere puramente indicativo e non hanno valore vincolante.